

Occorre preliminarmente sottolineare che la Suprema Corte con sentenza nº 7209 del 2007 ha affermato che

l'incarico (termine utilizzato dall'art. 89 c. 1 lett. c)

al Responsabile dei Lavori (RdL) in realtà, va inteso come un atto di delega ...%

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

71

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

%... e distingue, infatti, il mero atto di nomina del Responsabile dei Lavori (RdL) privo di effetti liberatori sul piano della responsabilità dall' atto di delega avente la funzione di identificare quei compiti dai quali il committente intende sgravarsi (Cassazione n° 23090 del 10-06-2008)

ino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it



di spesa" trasferito al RdL
limitatamente ai compiti affidati...

(anche se sul potere di spesa
potrebbero, a parere, essere poste
legittime e specifiche
condizioni/limitazioni purchè non si
abbiano a diminuire le misure

prevenzionali)

Il cosiddetto "potere decisionale e


Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

di seguito un esempio di

incarico

non conforme a quanto indicato dalla Suprema Corte (non specifica in modo chiaro e preciso cosa l'Amministratore Condominiale Committente intende trasferire specificatamente al RdL

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti,it * www.linocerutihse.it



77

L'atto, si limita ad incaricare in modo generico il geom... "...a ricoprire la carica di RdL delle opere..."

Parrebbe legittimo chiedersi se risulta corretta l'interpretazione che, l'Amministratore Condominiale Committente, abbia trasferito al RdL, con questo incarico, tutti gli obblighi del Committente (compreso i poteri decisionali e quelli di spesa) oppure no...

Se, "NO"... quali sono quelli non trasferiti ?

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

Nel visionare l'immagine dell'incarico, il SI' potrebbe sembrare ragionevole ma...

...nel caso di un evento infortunistico (con il nesso di causalità individuato, da parte della Magistratura Inquirente, nell'incarico generico del RdL e l'infortunio) questa Figura, sarebbe in grado di dimostrare d'aver avuto realmente il potere di esercitare tutti gli obblighi posti in capo all'Amministratore Condominiale Committente come il potere decisionale e di spesa ?

O, negli obblighi (fra cui quello, o quelli, riscontrati come nesso di causalità) sono rimasti, di fatto, nella disponibilità dell'Amministratore Condominiale Committente?

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

70

79

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

Ecco, invece, un corretto esempio di un atto di incarico/delega per RdL

con i contenuti conformi all'interpretazione della Cassazione al fine di attuare gli effetti liberatori sulle responsabilità in capo all'Amministratore Condominiale Committente

ino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

L'atto d'incarico/delega deve contenere:

- 1) i dati dell'Amministratore Condominiale Committente (delegante);
- 2) quelli del RdL (delegato) in possesso delle capacità di rivestire questa figura;
- 3) il luogo e la data della redazione dell'incarico/delega;
- 4) gli obblighi puntualmente specificati (penalmente sanzionabili) che l'Amministratore Condominiale Committente intende trasferire al RdL

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

R

21

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

- 5) i poteri decisionali e di spesa (comprensivi di eventuali prescrizioni o limitazioni) che l'Amministratore Condominiale Committente intende assegnare al RdL;
- 6) eventuali "patti" e "condizioni" fra l'Amministratore Condominiale Committente e il RdL extra 81/08;
- 7) la determinazione del compenso;
- 8) le modalità di corresponsione del compenso;

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

- 9) la dichiarazione di assunzione di responsabilità (attribuite dalle Norme vigenti) che il RdL rilascia all'Amministratore Condominiale Committente in relazione ai compiti che, quest'ultimo, intende trasferirgli prendendo atto delle relative sanzioni previste dall'Art. 157;
- 10) la firma (leggibile) dell'Amministratore Condominiale Committente;
- 11) la firma (leggibile) del RdL in segno di accettazione dell'incarico-delega.

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it



il committente
è esonerato
dalle responsabilità
connesse all'adempimento
degli obblighi
limitatamente all'incarico
conferito al RdL
art. 93 c. 1

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

121

121

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

quest'articolo si limita ad affermare che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi

limitatamente all'incarico conferito al RdL.

Per meglio comprenderne il significato, appare necessario verificare l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione in alcune sue sentenze

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti,it * www.linocerutihse.it

12

poiché la Cassazione ritiene che l'incarico al RdL sia, in realtà, un atto di delega, rimane aperta la discussione sull'applicabilità dell'art. 16 c. 3, relativa alla delega di funzioni che recita:

"La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DdL (nello specifico: il Committente) in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite"

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

122

123

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

la discussione verte sui seguenti dubbi:

- 1) in capo al Committente (nell'art. 16 c. 3 identificato nel Datore di Lavoro) rimane il potere-dovere di controllo e verifica (obbligo di vigilanza) sull'operato del RdL?
- 2) la posizione di garanzia (e responsabilità) del RdL deve intendersi "interamente sostitutiva" a quella del Committente ?
- 3) rimane, comunque, un residuo di responsabilità del Committente in merito alla culpa in vigilando ?

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

la Suprema Corte non offre un'univoca interpretazione

A parere,
l'orientamento applicabile
dovrebbe essere quello rappresentato, ad
esempio, dalla Sentenza della III Sezione
in data 20-12-2002

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

125

125

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

...ritiene, infatti, la Cassazione che il rapporto Committente-RdL vada inquadrato in un rapporto di

delega di funzioni (art. 16 c. 3 dell'81)
pertanto, utilizzando la tesi dell'efficacia
soggettiva della delega, la Suprema Corte
sostiene che

il delegante (Committente) resta sempre il destinatario del precetto (l'obbligo di Legge)

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti,it * www.linocerutihse.it

126

così stando le cose, la delega influirebbe, sul comportamento soggettivo del delegato (RdL)

escludendo la colpevolezza del delegante (Committente) che non si attiva con azioni dirette, verso le imprese esecutrici (e LA)

ma conservando sullo stesso (Committente) l'obbligo di vigilanza e controllo sull'attività del delegato (RdL)

Lina Emilia Ceruti * San Giovanni Rianca (RG) * 335 5617764 * infa@studiaceruti it * www.linacerutihse it

127

127



a differenza, invece, della diversa tesi circa

<u>l'efficacia oggettiva</u> <u>della delega</u>

-liberatoria valida della delega-

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti,it * www.linocerutihse,it

120

129

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

...che trasferirebbe la posizione <u>soggettiva rilevante</u> del <u>delegante (Committente)</u> al delegato (RdL),

e avrebbe l'effetto di liberare il titolare formale (Committente) dalla responsabilità penale... liberandolo altresì dall'obbligo incondizionato di vigilanza sull'operato del delegato (RdL)

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti,it * www.linocerutihse.it

120

quest'ultima diversità di orientamento (che doverosamente si rispetta ma che altrettanto liberamente non si condivide)

si evince dalla lettura delle sottoriportate sentenze <u>antecedenti</u> alla Sentenza del 20-12-2002 prima esplicitata e relativa all'efficacia soggettiva

(Cass. sez. III 24-02-1998, Merla in I.S.L. 1998, p.273) (Cass. sez. III, 01-07-2002, Palandri, in Foro it. Rep. 2002, voce Lavoro -rapporto- c. 1108.)

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it

131

131

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bergamo * 29 Novembre 2019

secondo queste sentenze basate sulla tesi dell'efficacia oggettiva,

comportando, la delega di funzioni, la creazione di un nuovo soggetto (delegato = RdL) tenuto alla salvaguardia dell'interesse (protetto dall'ordinamento) escluderebbe ogni dovere di intervento da parte del delegante (Committente)

Lino Emilio Ceruti * San Giovanni Bianco (BG) * 335 5617764 * info@studioceruti.it * www.linocerutihse.it